

Tar Lazio

Sede di Roma

Dettaglio del Ricorso

Num. Reg.
Gen.: 9950/2010

Data Dep.: 18/11/2010

Sezione: 1T

Oggetto del ricorso: ANN.TO DGR N. 383/2010 AVENTE AD OGGETTO:
COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ENTI REGIONALI DI
DIRITTO PUBBLICO GESTORI DELLE AREE PROTETTE REGIONALI COMMA 7
ART. 55 DELLO STATUTO REGIONALE

Istanza di fissazione:

Istanza di prelievo: SI

Ricorrenti/Resistenti

Tipo	Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE	VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ VAS ONLUS ED ALTRI
RICORRENTE SECONDARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ONLUS ONG
RICORRENTE SECONDARIO	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA ONLUS
RICORRENTE SECONDARIO	LEGA ITALIANA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI LIPU BIRDLIFE ITALIA ONLUS
RESISTENTE	REGIONE LAZIO
RESISTENTE	AMBROGI LUCIA
RESISTENTE	BERARDI FEDERICO
RESISTENTE	CARNEVALE FEDERICO
RESISTENTE	GRASSI SANDRO
RESISTENTE	LUCIDI MAURIZIO

RESISTENTE	MITRANO COSMO
RESISTENTE	ORCIUOLI MATTEO MAURO
RESISTENTE	PEZZELLA MASSIMO
RESISTENTE	PROIETTI LIVIO
RESISTENTE	STEFANELLI STEFANO
RESISTENTE	TOFANI MAURIZIO
RESISTENTE	VASSALLO GIOVANNI
RESISTENTE	VOLANTE IRIS GERARDA
RESISTENTE	ZAPPAVIGNA GUIDO

Avvocati

Nome: ELENA
Indirizzo ,

Cognome: PREZIOSO
Tel.

Nome: VALENTINA
Indirizzo ,

Cognome: STEFUTTI
Tel.

Nome: VALENTINA
Indirizzo ,

Cognome: STEFUTTI
Tel.

Atti Depositati

N.Protocollo	Deposito	Tipo Parte	Parte	Atto Depositato	N.Allegati
2010082861	29/12/2010	RICORRENTE	VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ VAS ONLUS ED ALTRI	DOMANDA > PRELIEVO	0
2010078784	13/12/2010	RESISTENTE	REGIONE LAZIO	MEMORIA > DI COSTITUZIONE	36

2010076040	02/12/2010	RICORRENTE	VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ VAS ONLUS ED ALTRI	DEPOSITO > CARTOLINA RICEVIMENTO NOTIFICA	0
------------	------------	------------	---	--	---

2010014254	18/11/2010	RICORRENTE	VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ VAS ONLUS ED ALTRI	DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA	0
------------	------------	------------	---	------------------------------------	---

2010072368	18/11/2010	RICORRENTE	VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ VAS ONLUS ED ALTRI	RICORSO	23
------------	------------	------------	---	---------	----

Provvedimenti Collegiali

Esito	Tipologia	Data Provvedimento	Numero
RESPINGE	ORDINANZA COLLEGIALE	17/12/2010	201001886

Provvedimenti Monocratici

Nessun decreto

Udienze

Data fiss. udienza: 16/12/2010

Tipologia udienza: CAMERA DI
CONSIGLIO

Relatore: PIETRO MORABITO

Tipologia del relatore: CONSIGLIERE

Secondo componente: LINDA
SANDULLI

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente: ANTONELLA
MANGIA

Tipologia componente: CONSIGLIERE

.....
N. 01886/2010 REG.ORD.COLL.
N. 09950/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9950 del 2010, proposto da:

Verdi Ambiente e Società Vas Onlus ed Altri, Ente Nazionale Protezione Animali
Enpa Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Wwf Onlus
Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli Lipu Birdlife Italia Onlus, rappresentati
e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto in Roma, viale Aurelio
Saffi, 20;

contro

La Regione Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Prezioso, e con la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Proietti Livio, Pezzella Massimo, Mitrano Cosmo, Grassi Sandro, Vassallo Giovanni, Orciuoli Matteo Mauro, Lucidi Maurizio, Volante Iris Gerarda, Carnevale Federico, Berardi Federico, Tofani Maurizio, Zappavigna Guido, Stefanelli Stefano, Lucia Ambrogio; tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della DGR 7 agosto 2010 n.383 avente ad oggetto "Commissariamento Straordinario degli Enti Regionali di diritto pubblico gestori delle Aree Protette Regionali comma 7, art. 55 dello Statuto Regionale" non pubblicata sul BURL e/o sito internet della Regione Lazio e dei decreti presidenziali nn. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 tutti del 12 agosto 2010 e, ove occorra del decreto presidenziale 22 settembre 2010 n. 421 (docc. n. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) pubblicati sul BURL 28.10.2010 n.40 S.O. n.182, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il Cons. dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto lo Statuto della Regione Lazio e la L.R. n.29 del 1997;

Considerato che gli Enti di gestione commissariati sono Enti regionali di diritto pubblico (art.12 comma 1, lett.a della l.r. n.29 del 1997) soggetti alla vigilanza e controllo della G.R. (art.18) e rammentato che la nomina di un commissario

straordinario per la gestione di un ente pubblico costituisce espressione ampiamente discrezionale del potere di vigilanza della amministrazione competente, al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare funzionamento dell'ente stesso (cfr., ex multis, Cons. St., nr. 775 del 1994; Tar BA, n.1803 del 2009);

Considerato che il commissariamento straordinario degli enti de quibus è da ricollegarsi, nel caso di specie alla disposizione prevista dall'art.55 c.4 dello Statuto regionale: norma quest'ultima la cui declaratoria di incostituzionalità, con sent. n.104 del 2007 della C.C.le, è stata operata con riguardo ad ambito applicativo (concernente la decadenza dei contratti dei direttori generali delle A.s.l.) diverso da quello che viene in considerazione nella fattispecie in esame in cui il commissario straordinario di un ente pubblico viene inserito in un rapporto non di pubblico impiego, ma di servizio onorario, che non rientra nello schema di lavoro subordinato e non avendo, altresì, la nomina effetti surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti che, pur in regime di commissariamento, continuano a svolgere le loro funzioni istituzionali (cfr, sul principio, Cons.St., n.5140 del 2010);

Considerato altresì, che il principio della "prorogatio", - in virtù del quale chi venga nominato a tempo ad un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il termine prefissato, rimane in carica fino all'insediamento del successore - è applicabile nelle ipotesi in cui la successione di un soggetto all'altro rientri nelle vicende normali d'ufficio, ma non quando il preposto cessi dalla carica per ragioni diverse dalla normale scadenza del termine ; come accade nel caso di specie in cui, per effetto dei commi 4 e 5 dell'art.54 dello Statuto regionale, gli Organi dell'ente commissariato (non scadono, ma) decadono dalla carica ove non confermati;

Considerato che non appare condivisibile l'assunto, sostenuto in gravame, che la nomina di dirigenti regionali del Ruolo parchi alla carica di commissario straordinario avrebbe evitato aggravii di spesa atteso che non vengono, a tal

riguardo, esternate le ragioni in forza delle quali tale incarico, ove eventualmente conferito a tali dipendenti regionali, non debba essere specificamente (e dunque in aggiunta all'ordinario trattamento economico) remunerato;

Considerato, peraltro, che la gestione di ogni Ente pubblico commissariato compete agli Organi previsti ex art.13 citata L.R.; e che, quale logico corollario, la gestione commissariale dell'Ente, in sostituzione degli Organi ordinariamente preposti, non può che avere carattere eccezionale e, dunque, per un arco, ovviamente, limitato di tempo che non può essere vanificato:

- né dalla tardiva adozione delle iniziative necessarie per la individuazione dei componenti (degli Organi) da designare;

- né a mezzo di successive effusioni provvedimenti con le quali, di volta in volta rinnovandosi la durata del commissariamento , di fatto, venga a procrastinarsi "sine die" il momento di rinnovazione degli organi statutari;

altrimenti opinandosi, verrebbe a giustapporsi alla "voluntas legis" un regime di "prorogatio" (temporalmente indefinito) della gestione commissariale fondato su scelte discrezionalmente operate dall'amministrazione regionale; e, di fatto, la gestione commissariale verrebbe a costituire la modalità ordinaria (e non contingente e straordinaria) di gestione degli Enti;

Considerato che, ex art.14 c.6 della l.r.: *"Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti?"*); e che, nel caso di specie, dalla data del 12.8.2010 (di adozione dei provvedimenti monocratici avversati) a quella dell'odierna camera di consiglio, non risulta (dagli atti di causa) né designato il Presidente di alcuno degli Enti commissariati né designati i componenti dei rispettivi Consigli direttivi; e tanto, pur se la Regione ha documentato di aver assunto, nel giugno /luglio 2010, apposite iniziative per stimolare gli enti competenti alle designazioni di rispettiva spettanza;

Considerato, pertanto, che al fine di superare le possibili anomalie dianzi descritte lo strumento preposto dall'Ordinamento è quello mirante a superare l'eventuale fase di inerzia e/o stallo dell'Organo competente ad effettuare le nomine (anche avvalendosi di poteri sostitutivi in caso di reiterata inerzia degli Organi od enti competenti ad effettuare le designazioni di loro spettanza); mentre il ricorso in epigrafe e, nello specifico, l'istanza cautelare di cui trattasi, mirata alla sospensione interinale degli atti (giuntale e monocratici) impugnati, ove accolta, di fatto, lascerebbe chiaramente irrisolte le esigenze prospettate da parte ricorrente in gravame;

P.Q.M.

Respinge, come da motivazione, l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa, fra le parti, le spese della presente fase cautelare del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)